

TI_GERICHTE 60.2012.473 vom 13. Februar 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-02-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2012.473

FR: TI_GERICHTE 60.2012.473 du 13 février 2013

IT: TI_GERICHTE 60.2012.473 del 13 febbraio 2013

Regeste

Reclamo del patrocinatore, a proprio nome, contro la decisione del procuratore pubblico mediante la quale ha respinto l'istanza della patrocinata di essere ammessa al gratuito patrocinio. ricevibilità. legittimazione

Erwägungen

E. 1

ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

-

-

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente

Il cancelliere

E. 1.2

Il gravame, inoltrato il 6/10.12.2012 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 22.11.2012 (inc. MP _____), notificata il 26.11.2012, è tempestivo . Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate .

E. 1.3

Va ora esaminato se l'avv. RE 1 sia legittimata a reclamare, a titolo personale e non a nome della patrocinata, contro la decisione impugnata .

E. 1.3.1

Il presupposto della legittimazione è concretizzato dall'art. 382 cpv. 1 CPP: sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annulla-mento o alla modifica della stessa . L' interesse giuridicamente protetto implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente e – di principio – attualmente leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar , art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse solo virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5). Una parte ha un interesse giuridicamente protetto giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP (il cosiddetto Beschwer) qualora sia direttamente toccata dalla decisione nei suoi diritti (ZK StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 7). La lesione diretta si deduce dal dispositivo (art. 81 cpv. 1 lett. c CPP) della decisione impugnata, non dalla sua motivazione. Sussiste dunque un tale interesse nella misura in cui il dispositivo contenga disposizioni che aggravano la parte (ZK StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 8). È peraltro soltanto il dispositivo che acquista forza di cosa giudicata, non la motivazione (decisione TF 6B_114/2011 del 30.6.2011 consid.

2.3.) . Quanto alla nozione di parti , si fa riferimento agli art. 104 e 105 CPP, che includono la persona informata sui fatti (art. 105 cpv. 1 lett. d CPP), ma non il patrocinatore.

E. 1.3.2

Giusta l'art. 105 cpv. 2 CPP le persone di cui al cpv. 1, se direttamente lese nei loro diritti, fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi. La persona informata sui fatti, cui viene negata la copertura delle spese di patrocinio, è direttamente lesa nei suoi diritti dalla decisione ed è pertanto legittimata ad impugnarla, avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione stessa. In concreto, PI 1 avrebbe pertanto avuto la legittimazione a reclamare.

E. 1.3.3

Il patrocinatore di una parte o di un altro partecipante al procedimento che, come nella concreta fattispecie, inoltra reclamo non a nome e per conto della persona patrocinata, bensì a proprio nome, è legittimato a reclamare (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 4) solamente nel caso in cui sia toccato il suo diritto al libero esercizio della professione (N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts , n. 1465 nota 74 con ulteriori riferimenti), ad esempio se il suo mandato di patrocinatore d'ufficio viene terminato dall'autorità competente poiché questa lo sostituisce con un altro rappresentante (DTF 133 IV 335 consid. 5) o se al patrocinatore viene rimproverato un conflitto d'interessi (decisione TPF BB.2006.131 del 12.4.2007; decisione TF 1B_7/2009 del 16.3.2009 consid. 5.5), con riferimento all'art. 12 lett. b/c della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA) [secondo cui l'avvocato esercita la sua attività professionale in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità (lett. b) ed evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati (lett. c)]. Si tratta, pertanto, di casi in cui il patrocinatore impugna una decisione mediante la quale gli è stato impedito di rappresentare una parte nel corso di un determinato procedimento penale.

E. 1.3.4

Nel caso concreto, direttamente lesa nei propri diritti dalla decisione 22.11.2012 è la persona informata sui fatti, e cioè PI 1, in quanto a lei viene negata la copertura delle spese di patrocinio. Di contro, la sua patrocinatrice avv. RE 1 è solamente indirettamente toccata dalla decisione impugnata. Detta decisione non le impedisce, e neppure ne riduce la facoltà, di patrocinare PI 1, definendo unicamente il debitore delle sue prestazioni di patrocinio. Neppure il fatto che la situazione economica di PI 1, documentata (AI 15), non le consenta di retribuire senza difficoltà la patrocinatrice – che ha quantificato l'ammontare dovuto in “ CHF 585.-- di onorario oltre 10% per spese ed IVA ” (reclamo 6/10.12.2012, p.) – limita la qui reclamante nell'esercizio della propria professione.

E. 2

. L'assenza di legittimazione rende superfluo l'esame della questione a sapere se una persona informata sui fatti possa essere patrocinata e abbia diritto o meno alla copertura delle spese di patrocinio.

E. 3

. Il reclamo è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'insorgente, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 379 ss., 382 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25

LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è irricevibile . 2. La
tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.--
(quattrocento), sono poste a carico dell'avv. RE 1. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni
finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza
e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: - - - Per
la Corte dei reclami penali Il presidente Il cancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.